



Anci Risponde



Consiglia Condividi 0 Tweet 

Titolo: L'invalidità civile e la disabilità

Argomenti: PERSONALE, INVALIDI, PERMESSI

DOMANDA:

Una dipendente di questo Comune è stata riconosciuta invalida civile ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92. Si chiede se può fruire dei permessi mensili previsti dalla citata legge.

RISPOSTA:

L'art. 33 della legge 104/92 prevede che il lavoratore disabile, con rapporto di lavoro pubblico o privato, in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104 possa usufruire alternativamente dei permessi di tre giorni mensili o di permessi orari giornalieri nella seguente misura: due ore al giorno per un orario giornaliero di sei ore, ovvero di un'ora al giorno per un orario giornaliero inferiore alle sei ore. L'invalidità civile e la disabilità sono due condizioni differenti, da dimostrare attraverso specifiche procedure. L'invalida civile riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92, in quanto tale non ne ha diritto; se acquisisce la certificazione di cui al comma 3 dello stesso articolo della stessa legge, potrà chiedere di poterne fruire. Il dipendente disabile grave che chiede (o il disabile per il quale si chiedono i permessi) deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta tale dall'apposita Commissione Medica Integrata (art. 4, comma 1 L. 104/92). Il lavoratore dipendente in situazione di disabilità grave, se riconosciuto, avrà la possibilità di fruire alternativamente per ogni mese di 2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese ovvero di 3 giorni interi di permesso al mese anche frazionabili in ore. Il testo della legge 104/92 reca infatti nei primi 3 commi:” 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.” Dal predetto testo si evince che il disabile riconosciuto, per poter fruire dei permessi deve ottenere il riconoscimento di gravità da parte della Commissione specifica

La Redazione del servizio - ancirisponde@ancitel.it